

Il Mondo del Cavaliere

RIVISTA INTERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI



COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LO STUDIO DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

La quota associativa fissata per il 2014, comprensiva dei 4 numeri annuali della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 notiziari semestrali AIOC è di Euro 35,00 (trentacinque) che possono essere versati sul C/C postale n° 19936582 intestato:

Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche
Casella Postale, numero 932
40100 Bologna

IBAN: IT89F0760102400000019936582
BIC: BPPIITRRXXX.

A seguito della delibera adottata dall'Assemblea dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche del 5 aprile 2013 è stato stabilito che i Soci che versano quale importo associativo 2014 la somma di Euro 490,00 (quattrocentonovanta) sono iscritti quali Soci Fondatori.

I Soci dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche hanno diritto ad un servizio telefonico gratuito di consulenza sulla materia cavalleresca telefonando dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ai numeri: 051.271124 - 0549.900323 oppure 388.0010099. In caso di assenza è possibile lasciare un messaggio in segreteria indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico (non cellulare) e motivo della telefonata, in modo da poter essere richiamati e ricevere ugualmente risposta.

TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che, non essendo proprio compito entrare in merito alla validità giuridica di titoli accademici, cavallereschi o nobiliari, i nominativi sono pubblicati così come vengono indicati sui certificati di stato civile del Paese dove gli interessati godono la cittadinanza. Si pubblicano anche concessioni o promozioni relative a Decorazioni od Ordini Cavallereschi autorizzabili nella Repubblica Italiana in base alla legge 3 marzo 1951, numero 178. Si rendono note le nomine e gli avanzamenti di grado delle Forze Armate (o assimilabili), e quei riconoscimenti provenienti direttamente dalle Autorità della Repubblica Italiana o dei Paesi riconosciuti dal Governo Italiano. Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all'interno di Case già Sovrane, mantenendosi al di sopra delle parti, si attribuiscono titolature e trattamenti così come pervengono, senza entrare nel merito.

OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che i pareri e le opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano l'esclusivo pensiero dei loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire identificati con le opinioni espresse nell'EDITORIALE. In questa pubblicazione di carattere scientifico articoli, note e recensioni vengono pubblicati gratuitamente. Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Il Mondo del Cavaliere

Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi è l'organo ufficiale della *Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi*, ed anche il bollettino del Consiglio Direttivo e rivista dell'*Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - AIOC*.

Direttore Responsabile: Pier Felice degli Uberti
Segretario di Redazione: Maria Loredana Pinotti

Quota d'iscrizione in qualità di Socio dell'A.I.O.C. 2014, comprensiva dei 4 numeri della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 Notiziari semestrali AIOC: Euro 35,00.

Solo Abbonamento 2014: Euro 40,00.

Numero singolo od arretrato: Euro 12,00.

Sommario



In 1° di copertina:

S.B. Ignace Joseph III Younan, patriarca di Antiochia dei Siri.

In 4° di copertina:

Stemma della Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi.



Il Presidente della Repubblica e gli articoli 7 e 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178. 99

M.L. Pinotti

S.B. Ignace Joseph III Younan, patriarca di Antiochia dei Siri, patron dell'ICOC. 102

P.F. degli Uberti

Considerazioni storico-dinastiche su S.A.R. l'infante dom Duarte di Braganza, capo della Real Casa di Portogallo. 103

S. Olivari de la Moneda

José Rizal e l'Ordine dei Cavalieri di Rizal. 106

M.L. Pinotti

IV Colloquio Internazionale sugli Ordini Cavallereschi. 112

Cronaca ed eventi. 119

Tutta la corrispondenza deve essere inviata a:

Il Mondo del Cavaliere

c/c AIOC

Casella Postale, 932 - 40100 Bologna

Tel. 0549.900323 - Tel./Fax 051.271124 Cell. 388.0010099

<http://www.icocregister.org/> e-mail: aioe@iol.it



Il Presidente della Repubblica e gli articoli 7 e 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178

Nei primi 50 anni del secolo XX e con un aumento geometricamente esponenziale nel corso dei successivi



Sopra, antica investitura cavalleresca. In basso, attuale investitura cavalleresca costantiniana

decenni, per venire incontro alla grande richiesta di “cavalleria”, di titoli nobiliari e di diplomi, si assistette al fiorire di un mercato voluto da persone prive di scrupoli che davano vita ad ordini cavallereschi fasulli, offrivano pittoresche cerimonie, bei diplomi, sontuosi mantelli e le più svariate croci, appagando così le frustrazioni di chi non poteva avere accesso ai veri ordini cavallereschi o credeva di aver raggiunto una facile promozione sociale. Si creò un vero e proprio scandaloso commercio di “ordini privati” e la Santa Sede dal 1934 cercò di sconfiggere questo mercato intervenendo più volte a chiarire la posizione in merito al riconoscimento e alla tutela degli antichi ordini cavallereschi cattolici. Per arrestare questa vergognosa vendita nella legge 3 marzo 1951, n. 178 istitutiva dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze” (GU n. 73 del 30-3-1951), nei 10 articoli

vennero inseriti il 7¹ e l’8² posti severamente a tutelare la materia premiale cavalleresca e nacque così l’istituto giuridico - unico nel mondo - dell’*Ordine non nazionale*. Il legislatore con questa legge all’art. 7 proibisce e punisce con una sanzione amministrativa l’uso di “*Ordini non nazionali o da Stati esteri*” se non autorizzati; all’art. 8 sanziona pesantemente con la reclusione e vieta “*il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati*”, ma non specifica quali siano gli Ordini non nazionali sebbene sia chiaro che sono una cosa diversa dagli ordini degli stati esteri. Nel 1960 venne fondata l’International Commission for Orders of Chivalry - ICOC³ e per la prima volta un gruppo



¹ Art. 7: «I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000. L’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti. Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta».

² Art. 8: «Salvo quanto è disposto dall’art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000. Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell’entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all’estero».

³ Barone Prof. ALESSANDRO MONTI DELLA CORTE, *Criteri per l’individuazione degli Ordini cavallereschi*, in Rassegna «Il Consiglio di Stato», Atti del Convegno sugli Ordini Cavallereschi, Benevento-Faicchio, 7-8-9 maggio 1971, Roma, Edizioni Italedi, pp. 70-71; pubblicata anche su: Rivista Araldica, VI Congresso Internazionale di Genealogia e Araldica, Anno LX, 1962, pp. 264-265: “Principi implicati nello stabilire la validità degli Ordini di Cavalleria:

1) Ciascuno Stato indipendente e sovrano ha facoltà di creare i propri Ordini o decorazioni di merito e di determinarne gli Statuti. Ma va sottolineato che soltanto alle classi o gradi superiori degli Ordini di Stato moderni, può competere la qualità cavalleresca, nel senso proprio dei termini, sempre che essi siano concessi dalla Corona o dal Capo pro tempore di uno Stato tradizionale.

2) Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti Jure sanguinis a una Casa Sovrana (cioè a quelle case regnanti o ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all’epoca del congresso di Vienna o più tardi) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. È da ritenersi pertanto giuridicamente

di studiosi di documentata preparazione scientifica stabili i principi implicati nello stabilire la validità degli Ordini di Cavalleria, principi accettati anche dal nostro ordinamento. Nel corso degli anni sono sorte diverse e contrastanti interpretazioni, ma una chiara e semplice spiegazione dice che gli Ordini non nazionali sono quelle “decorazioni non nazionali, istituite e concesse da: Autorità estere; Organismi od Enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorità estere ed autorizzati da esse a conferire decorazioni; Organismi internazionali, Organizzazioni soprannazionali o nazionali non territoriali, soggetti di diritto internazionale”⁴. Interventi giurisprudenziali molto importanti sul tema sono rappresentati da due pronunce della 1^a Sezione del Consiglio di Stato, rispettivamente il «Parere n. 1869/1981 avente per oggetto il riconoscimento di istituzione cavalleresca “non nazionale”⁵ dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio» (all’epoca conferito da Ferdinando Maria di Borbone-Due Sicilie duca di Castro, cittadino francese), nonché il “Parere n. 813/2001 avente per oggetto la possibilità di autorizzare l’uso in Italia delle distinzioni cavalleresche del *cosiddetto* Ordine della Corona Ferrea”⁶. Al parere del 1981 si affiancò un rapporto conclusivo datato 18 aprile 1996 redatto da un gruppo di studio, diretto dal professor Umberto Leanza, che chiariva come potessero essere considerati ordini non nazionali gli ordini cavallereschi “quasi ordini religiosi” e gli “ordini di collana”, cioè creati da un sovrano non quale capo di stato bensì quale capo della propria famiglia. Ma anche per questi istituti deve accertarsi la legittimità del soggetto concedente e la validità dell’ordine. È perciò indispensabile un riconoscimento che ne identifichi l’esistenza⁷ e ne attesti la dignità cavalleresca. Le prove di questi requisiti



Vedi: <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Foto&key=29338>

ultra vires l’eventuale ingerenza dei nuovi Stati succeduti alle antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli Ordini dinastici. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governanti, non inficia la loro validità tradizionale e il loro status, ai fini araldici, cavallereschi e nobiliari.

3) È opinione di autorevoli Giuristi che gli ex-Sovrani non abdicatari - la cui posizione è diversa da quella di semplici “pretendenti” - serbino, vita natural durante, la loro qualità di fons honorum” anche per quanto riguarda il gran magistero di quegli Ordini, cosiddetti di Corona, che altrimenti si potrebbero classificare fra quelli di Stato o di merito.

4) Benché sia accaduto in passato - molti secoli fa - che semplici privati, di alto rango sociale, abbiano fondato degli Ordini di cavalleria indipendenti, i quali, avendo successivamente raggiunto notevole prestigio, ottennero poi la convalida della Chiesa e dei Principi, tale facoltà di creare si deve ritenere oggi estinta e ai giorni nostri pertanto un Ordine cavalleresco non può ritenersi legittimo se non emana direttamente dal Capo di una casa di riconosciuto rango Sovrano, o si trova per antica costante tradizione sotto il suo patrocinio o la sua protezione.

5) L’eventuale riconoscimento di un Ordine da parte di Stati o di Enti superstatuali che non abbiano essi stessi i propri Ordini cavallereschi e le cui costituzioni non prevedano il riconoscimento di distinzioni cavalleresche e nobiliari non può essere considerata una sufficiente convalida, giacché la sovranità da cui deriverebbe ha per parte sua rinunciato all’esercizio di ogni giurisdizione in questo campo. Lo status internazionale di un Ordine cavalleresco riposa infatti sulla qualità di fons honorum che, tradizionalmente, si spetta all’autorità dalla quale esso viene concesso, protetto o riconosciuto.

6) Il solo Ordine a cui si appartenga attualmente la qualità di “Sovrano” è quello di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, la cui sede fu portata in Roma nel 1834 e il cui Statuto diplomatico internazionale di Potenza non territoriale indipendente è riconosciuto ufficialmente dalla Santa Sede e da numerosi altri Stati”.

⁴ Lettera Circolare PU-GDAP-2000-24/02/2006-0069061 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II° - Affari generali per il corpo di polizia penitenziaria con oggetto: Autorizzazioni all’uso delle onorificenze, delle decorazioni e dei distintivi.

⁵ Identifica come Ordini non nazionali: «quelli totalmente estranei all’ordinamento italiano, ma non promananti da un ordinamento statale straniero, e cioè le Istituzioni costituite ed operanti all’estero, ma non espressioni di ordinamenti statuali sovrani, le quali abbiano ottenuto un riconoscimento che ne identifichi l’esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca». E sulla stregua di questa enunciazione, il parere continua chiarendo che: «Il Sovrano Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un’Istituzione cavalleresca non statale, ma dinastico-familiare, totalmente estranea all’ordinamento italiano, come origini e come evoluzione storica, che ha costantemente ottenuto il riconoscimento canonico [e pertanto esso] va qualificato come “Ordine non nazionale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 178/1951»; da ciò deriva: «la legittimazione dei cittadini italiani insigniti dal legittimo titolare del potere di conferire onorificenze costantiniane a chiedere l’autorizzazione all’uso delle stesse nel territorio della Repubblica e, quindi, la proponibilità, da parte del referente Ministero, in presenza delle necessarie condizioni e salve le valutazioni discrezionali di sua competenza, del relativo decreto del Presidente della Repubblica».

⁶ Con il parere 813/2001 la 1^a sezione del Consiglio di Stato dovette affrontare un problema più complesso perché non solo dovette esprimersi sulla configurabilità dell’Ordine della Corona Ferrea come “Ordine non nazionale”, ma dovette anche accertare la legittimità del soggetto concedente e soprattutto la validità dell’ordine stesso, concludendo che si incorreva nel divieto di cui all’art. 8 della legge n. 178.

⁷ Gli “Ordini non nazionali” sono una realtà cavalleresca con soli contenuti onorifici che non giustificano l’esercizio di attività tipiche degli ordini cavallereschi veri e propri, quali il S.M.O.M. e l’Ordine del Santo Sepolcro. Non può non essere chiaro il concetto che l’autorizzazione ministeriale, a fregiarsi delle insegne e dei titoli conferiti in un ordine non nazionale, non estende

vanno ovviamente ricercate in altri ordinamenti stranieri: o in quello canonico od in quelli esteri. Aggiungo poi l'impegno dell'on. Alberto Lembo, che presiedendo nel corso degli anni varie commissioni portò l'attenzione sulla materia premiale, stabilendo criteri di giudizio in area preunitaria e internazionale. Attualmente il Ministero degli affari esteri autorizza solo le onorificenze concesse negli ordini che furono patrimonio araldico-premiale delle antiche dinastie preunitarie italiane⁸. Vi è da aggiungere come valida fonte la circolare a tutte le Amministrazioni civili e militari interessate (prot. MAE n. 022/80926 del 06.03.2009), dove si trovano i criteri di classificazione degli ordini, onorificenze e decorazioni internazionali civili e militari in funzione del regime autorizzativo a fregiarsi disposto dalla legge n. 178 del 3 marzo 1951 e dove è specificato che "non si ritiene inoltre opportuno allargare l'autorizzabilità al fregio nel territorio italiano a quelle istituzioni⁹ cavalleresche non nazionali che, pur risultando legittimate da un punto di vista dinastico-cavalleresco nei rispettivi Paesi di origine, non presentano però alcuna radice o collegamento storico con l'Italia¹⁰".



Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmud Abbas, l'onorificenza "Stella della Palestina", vedi <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Foto&key=29340>

Con opinioni divergenti la Magistratura ha discusso sul diritto del titolare della fons honorum a concedere o meno nel territorio della Repubblica Italiana un Ordine non nazionale, ma il Presidente della Repubblica Italiana ha finalmente chiarificato con i fatti rispondendo in senso affermativo, non applicando gli articoli 7 e 8 della legge 3 marzo 1951 n. 178 nel momento che ha ricevuto ed accettato il 17 ottobre 2013 da Mahmud Abbas, Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, l'onorificenza¹¹ della "Stella della Palestina"¹², che è stata concessa proprio al Quirinale: poichè lo Stato Palestinese non è riconosciuto dalla Repubblica Italiana, tale onorificenza deve essere considerata alla stregua di un Ordine non nazionale, in quanto in accordo ai citati pareri del Consiglio di Stato avrebbe le caratteristiche dell'autorizzazione all'uso¹³, ma non facendo parte del patrimonio araldico premiale degli Stati preunitari italiani non è autorizzabile, analoga situazione nella quale ricadono i tanti prestigiosi Ordini non nazionali facenti parte del patrimonio araldico premiale di tanti discendenti di dinastie straniere.

la possibilità di operare in favore di pretese finalità cavalleresche perseguite dall'ordine stesso: tutto ciò che si fa in conseguenza dell'appartenenza "nominale" ad un ordine non nazionale è materia di diritto privato.

⁸ E solo i seguenti: Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio ed il Real Ordine al Merito sotto il Titolo di San Lodovico (Borbone Parma), l'Insigne Real Ordine di San Gennaro e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio (Borbone Due Sicilie, entrambi i rami), l'Ordine di Santo Stefano Papa e Martire e l'Ordine del merito sotto il Titolo di San Giuseppe (Asburgo Lorena Toscana).

⁹ Autorità nazionale palestinese (ANP) è una istituzione politica costituitasi nel 1993 in seguito agli accordi di pace di Oslo tra l'OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina) e Israele. Quest'ultimo ha conferito all'ANP il mandato di governo su parte dei territori occupati da Israele dopo la guerra del 1967. Nel novembre 2012, con 138 voti favorevoli (tra cui quello dell'Italia), 9 contrari e 41 astenuti, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto l'ANP come stato osservatore non membro dell'ONU. Attualmente l'ANP è riconosciuto unitariamente come stato sovrano da 120 nazioni **ma non dalla Repubblica Italiana**.

¹⁰ Troviamo nel punto 1. Ordini Cavallereschi - b) Ordini non nazionali di riconosciuta origine dinastica: "... come ad esempio l'Ordine di N.S. di Villaviciosa del Portogallo, l'Ordine di Danilo I del Montenegro, l'Ordine del Dragone di Annam del Vietnam, l'Ordine Vitezi Rend dell'Ungheria, ed altri...".

¹¹ Vedi: <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=15728> (Il Presidente Napolitano ha ricevuto il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmud Abbas - Comunicato - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmūd Abbās. Nel corso dell'incontro è stata consegnata al Presidente Napolitano l'onorificenza della Stella della Palestina conferita "in considerazione del suo grande ruolo e impegno nella realizzazione della Pace in Medio Oriente". Era presente il Ministro degli Esteri, Emma Bonino. Roma, 17 ottobre 2013).

¹² Le decorazioni dell'ANP sono: Star of Honour, Star of Palestina, e Star of Jerusalem (ROLAND FRIEDRICH, ARNOLD LUETHOLD, FIRAS MILHEM, *The security sector legislation of the Palestinian National Authority*, DCAF - Geneve, 2008, pp. 204-209).

¹³ Rileviamo che si tratta di una decorazione di nuova costituzione, ma creata da un'autorità contemporanea in evoluzione.